

# SDV

studioDeVido

consulenza societaria e tributaria

## **Legge di bilancio 2018**

DL 16.10.2017 n. 148  
(c.d. "decreto fiscale collegato")  
conv. L. 4.12.2017 n. 172

## **Principali novità in materia di**

IVA

Imposte sui redditi

Agevolazioni

Accertamento e riscossione

## §1. NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

### §1.1. – COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

L'art. 1-ter del DL 148/2017 convertito prevede alcune disposizioni riguardanti la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

#### 1.1.1. – Sanatoria per le comunicazioni dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017

Viene prevista la non applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all'art. 11 co. 1 e 2-bis del DLgs. 471/97, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute in relazione alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018.

#### 1.2.1. – Periodicità della comunicazione dei dati delle fatture e contenuto ridotto

Con riguardo alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 co. 1 del DL 78/2010), si riconosce ai soggetti passivi IVA la facoltà di trasmettere:

- la predetta comunicazione con cadenza semestrale, anziché trimestrale, come stabilito in origine per il 2018, limitando i dati forniti ai seguenti:
  - ✓ partita IVA del cedente/prestatore e del cessionario/committente, o codice fiscale con riguardo ai soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
  - ✓ data e numero della fattura;
  - ✓ base imponibile, aliquota applicata e imposta, nonché tipologia dell'operazione ai fini IVA, qualora l'imposta non sia indicata in fattura;
- i dati del documento riepilogativo con riguardo alle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300,00 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96. In questo caso i dati da trasmettere devono comprendere almeno:
  - ✓ la partita IVA del cedente o prestatore, per il documento riepilogativo delle fatture attive;
  - ✓ la partita IVA del cessionario o committente, per il documento riepilogativo delle fatture passive;
  - ✓ la data e il numero del documento riepilogativo;
  - ✓ l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva, distinti in base all'aliquota applicata.

Considerato che le predette novità sono state introdotte in sede di conversione del DL n. 148/2017, in vigore dal 6.12.17, le stesse sono applicabili già per l'invio relativo al secondo semestre 2017.

Inoltre, il Legislatore è intervenuto concedendo un differimento del termine di trasmissione della suddetta comunicazione.

E' stato differito al 30.9 (anziché 16.9) l'invio dei dati delle fatture relative al secondo trimestre/ primo semestre (in caso di scelta della cadenza semestrale). Pertanto, riepilogando:

per chi opta per l'invio semestrale dei dati:

- I° semestre 2018: entro il 30 settembre (lunedì 1° ottobre);
- II° semestre 2018: entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

#### 1.3.1. – Esoneri dalla comunicazione dei dati delle fatture

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture:

- le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001, per i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
- i produttori agricoli, ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del DPR 601/73 (tale esonero, tuttavia, ricalca quello già previsto dall'art. 21 co. 1 del DL 78/2010).

## §2. – ESTENSIONE DELLO "SPLIT PAYMENT"

### 2.1.1. – Quadro Normativo

L'art. 3 del DL 148/2017 convertito estende a partire dal 2018 ed ulteriormente rispetto a quanto già avvenuto a decorrere dal 1° luglio 2017, l'ambito soggettivo di applicazione dello "split payment", assoggettando allo speciale meccanismo di assolvimento dell'IVA anche gli enti pubblici economici, le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché tutte le società controllate non soltanto dalle Pubbliche Amministrazioni centrali o locali, bensì da tutte le Pubbliche Amministrazioni soggette a fatturazione elettronica.

Sono stati quindi pubblicati, nell'apposita sezione del sito del Dipartimento delle Finanze, gli elenchi aggiornati dei soggetti destinatari delle disposizioni in materia di split payment.

In particolare:

- per le società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, l'elenco è aggiornato al 9 gennaio 2018;
- per gli enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni centrali e locali, per gli enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva di capitale non inferiore al 70%, dalle amministrazioni pubbliche, gli elenchi sono aggiornati al 10 gennaio 2018.

### **2.1.2. – Decorrenza.**

Le nuove disposizioni in materia di "split payment" troveranno applicazione per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall'1.1.2018.

## **§3. – SEMPLIFICAZIONI PER LA TENUTA DEI REGISTRI IVA ELETTRONICI**

### **3.1.1. – Ambito di applicazione**

Il DL 148/2017 convertito introduce una deroga all'art. 7 co. 4-ter del DL 10.6.94 n. 357, disponendo che, nel rispetto di alcune condizioni, la tenuta con sistemi elettronici dei registri IVA è considerata regolare anche qualora gli stessi non siano materializzati su supporti cartacei nei termini previsti, ossia anche oltre il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno cui si riferiscono i dati dei registri.

La semplificazione è contenuta nel nuovo co. 4-quater dell'art. 7 del DL 357/94 e si applica limitatamente alla tenuta dei seguenti registri:

- registro IVA delle vendite;
- registro IVA degli acquisti.

In assenza della trascrizione su carta, la regolarità dei suddetti registri tenuti mediante sistemi elettronici è riconosciuta, anche oltre i termini di cui all'art. 7 co. 4-ter del DL 357/94, a condizione che, in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri stessi:

- risultino aggiornati sui supporti elettronici;
- siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

La semplificazione non si applica, invece, agli altri registri previsti nell'ambito della disciplina IVA (es. registro dei corrispettivi ex art. 24 del DPR 633/72).

Per questi ultimi e per gli altri registri contabili tenuti mediante sistemi elettronici continuerà ad applicarsi la regola per cui, una volta decorsi tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, la tenuta degli stessi sarà considerata regolare soltanto a condizione che sia stata effettuata la relativa stampa.

### **3.1.2. – Decorrenza**

In assenza di uno specifico termine di decorrenza, la nuova disposizione dovrebbe avere efficacia a partire dal 6.12.2017. Pertanto, la semplificazione dovrebbe trovare applicazione già con riferimento ai registri IVA elettronici relativi all'anno 2016, la cui trascrizione è prevista entro il 31.1.2018 (il termine di presentazione del modello REDDITI 2017, infatti, è stato posticipato al 31.10.2017).

## **§2. NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE**

### **§2.1. – BONUS**

#### **2.1.1. – Interventi di riqualificazione energetica**

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:

- a) la proroga della detrazione per la "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018.
- b) La detrazione del 65% è stata estesa alle spese sostenute per nuovi interventi:
  - l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall'1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000. Al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.
  - sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  - acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
  - L'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
- c) La riduzione dal 65% al 50% della detrazione per le spese sostenute dall'1.1.2018 per gli interventi di:
  - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  - acquisto e posa in opera di schermature solari;
  - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000;
  - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

Preme evidenziare che la "proroga" non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%.

### **2.1.2. – Bonus "mobili e elettrodomestici"**

È confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 16, DL n. 63/2013 è previsto che anche in tali casi le informazioni relative agli interventi effettuati vanno trasmesse all'ENEA.

### **2.1.3. – Novità: Bonus "verde"**

È prevista l'introduzione, per il 2018, della nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione:

- spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
- spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (ad esempio bonifico bancario);
- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

## **§2.2. – AGEVOLAZIONI**

### **2.2.1. – Proroga "Super-Ammortamento"**

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese/lavoratori autonomi che effettuano investimenti, in proprietà o in leasing, di beni strumentali nuovi dall'1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).

Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b) TUIR (es. autovetture), i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a).

È confermata l'irrilevanza dell'incremento di costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti / maggiori valori beni strumentali).

È altresì confermata l'esclusione dalla maggiorazione per gli investimenti:

- in beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- in fabbricati e costruzioni.

### **2.2.2. – Proroga "Iper-Ammortamento"**

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo del 150%.

Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il costo è aumentato del 40%.

In sede di approvazione è stata ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili di cui alla citata Tabella B con l'aggiunta delle seguenti voci:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere/perito industriale/ Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche/analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

### **2.2.3. – Credito d'imposta per le Spese di formazione**

È stabilito che alle imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018 spetta un credito d'imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti (allegato A alla Finanziaria 2018):

- a. vendita e marketing;
- b. informatica;
- c. tecniche e tecnologie di produzione.

È esclusa la formazione ordinaria / periodica organizzata dall'impresa per conformarsi:

- alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro/protezione dell'ambiente;
- ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali/territoriali.

### **2.2.4. – Deducibilità IRAP per lavoratori stagionali**

In sede di approvazione è riconosciuta per il 2018, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, ecc.) la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, "a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto".

### **2.2.5. – Limite di esenzione dei compensi degli sportivi dilettanti**

È confermato l'aumento da € 7.500 a € 10.000 della soglia entro la quale, come disposto dall'art. 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società/associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

### **2.2.6. - Attività di enoturismo - Regime fiscale agevolato**

All'attività di enoturismo, definita come l'insieme delle attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione e di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, nonché le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine, si applicano le disposizioni fiscali di favore previste per l'agriturismo dall'art. 5 della L. 413/91.

Determinazione forfettaria del reddito. Per gli imprenditori che esercitano attività di enoturismo, fatta eccezione per i soggetti IRES (società di capitali), il reddito imponibile derivante dall'esercizio di tale attività si determina quindi applicando all'ammontare dei relativi ricavi conseguiti, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25%.

Determinazione forfettaria dell'IVA. Il regime forfetario dell'IVA di cui all'art. 5 co. 2 della L. 413/91, il quale prevede che l'IVA dovuta si determina riducendo l'imposta delle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni, si applica solo per i produttori agricoli di cui agli artt. 295 ss. della direttiva 2006/112/CE.

## **§2.3. – FATTURAZIONE ELETTRONICA E ALTRA NORMATIVA ANTI-EVASIONE**

### **2.3.1. – Estensione generalizzata della fattura elettronica**

Ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, è previsto che dall'1.1.2019 le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi IVA residenti/stabiliti/identificati in Italia, devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

La formulazione della norma, che non pone limiti quanto allo status del destinatario della fattura, porta alla conclusione che dal 2019 saranno ricompresi nell'obbligo di fatturazione elettronica anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di "privati consumatori".

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SDI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la

responsabilità in capo al cedente/prestatore.

L'Agenzia delle Entrate, tramite i servizi telematici, mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti. Una copia della fattura elettronica/in formato analogico è messa a disposizione direttamente dal cedente/prestatore. Il consumatore privato può comunque rinunciarvi.

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi / forfetari.

In caso di emissione con modalità diverse da quelle sopra descritte (formato cartaceo), la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Al fine di evitare la sanzione, l'acquirente/committente può regolarizzare la violazione inviando l'autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

Il Sistema di Interscambio (SDI) sarà utilizzato, oltre che ai fini della trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche relative a operazioni intercorrenti tra soggetti residenti/stabiliti/identificati in Italia, anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti.

Contestualmente dall'1.1.2019 è abrogato lo spesometro di cui all'art. 21, DL n. 78/2010.

### **2.3.2. – Operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia**

Con l'aggiunta del nuovo comma 3-bis al citato art. 1, è previsto che i soggetti passivi residenti/stabiliti/identificati in Italia trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate (entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura) i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa/ricevuta fattura elettronica.

### **2.3.3. – Obblighi di conservazione dei documenti fiscali**

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale "si intendono soddisfatti" per tutte le fatture elettroniche, nonchè per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. È demandata all'Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi/modalità di applicazione della disposizione in esame.

### **2.3.4. – Modalità di pagamento delle retribuzioni**

È previsto, a decorrere dall'1.7.2018, il divieto di corrispondere le retribuzioni al lavoratore in contanti, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

In pratica, la corresponsione delle retribuzioni potrà avvenire tramite: bonifico su conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; oppure tramite emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o un suo delegato. L'obbligo in questione non trova applicazione nel pubblico impiego e neppure ai rapporti di lavoro domestico e a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

### **2.3.5. – Abrogazione della scheda-carburante**

A seguito dell'abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la soppressione dell'utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, devono essere documentati con la fattura elettronica.

Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 164, TUIR e l'integrazione della lett. d) del comma 1 dell'art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo/detraibilità dell'IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall'1.7.2018.

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018, mediante carte di credito. L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione.

### **2.3.6. – Controllo preventivo delle compensazioni**

Viene previsto che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.

Ove, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.

## **§2.4. – RIVALUTAZIONI, CAPITAL-GAIN E DIVIDENDI**

### **2.4.1. – Riapertura termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni**

Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa.

Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2018, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva su tale valore.

A tal fine, occorrerà che entro il 30.6.2018:

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2019 e il 30.6.2020, con applicazione degli interessi del 3%).

L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota unica dell'8%, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).

#### **2.4.2. – Capital-gain**

È previsto, con la modifica dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/97, che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.

#### **2.4.3. – Dividendi e utili associati in partecipazione**

Per effetto della modifica dell'art. 27, comma 1, DPR n. 600/73, ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (oltre che non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.

La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell'apporto, ossia sia a contratti "non qualificati" che "qualificati".

Alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l'associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% nel caso in cui gli stessi siano "qualificati" / "non qualificati" (in precedenza solamente non qualificati).

In presenza di un associante in contabilità semplificata, in base al nuovo comma 2 del citato art. 47, gli utili concorrono a formare il reddito dell'associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l'apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all'art. 110, TUIR.

#### **2.5. – NUOVA "MINI VOLUNTARY DISCLOSURE"**

Viene disciplinata una nuova procedura di collaborazione volontaria avente un ambito di applicazione circoscritto (c.d. "mini voluntary disclosure").

In particolare, sarà possibile regolarizzare le violazioni relative al quadro RW per somme su conti o libretti derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti all'estero e/o dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell'attività lavorativa.

#### **2.5.1. – Soggetti interessati dalla procedura**

Possono beneficiare della "mini voluntary disclosure" i soggetti:

- fiscalmente residenti in Italia, ovvero i loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- oppure coloro che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Stati limitrofi.

#### **2.5.2. Attività estere interessate dalla procedura**

L'ambito di applicazione della "mini voluntary disclosure" viene circoscritto alle attività depositate e alle somme detenute su conti o libretti esteri alla data del 6.12.2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 148/2017).

Inoltre, tali attività devono risultare derivanti dalle seguenti tipologie di redditi prodotti all'estero:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo.

Tuttavia, per espressa previsione normativa, questo regime viene esteso anche alle attività estere derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

Per espressa previsione normativa, la procedura di "mini voluntary disclosure" non si applica per le attività e le somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla L. 186/2014 e al DL 153/2015.

#### **2.5.3. Versamento del 3% e presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria**

Per procedere con la regolarizzazione delle somme illecitamente detenute all'estero e dei redditi prodotti dalle stesse, occorre provvedere al versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016. Tale versamento si considera a titolo di imposte, sanzioni e interessi.



L'istanza per l'adesione alla procedura deve essere presentata entro il 31.7.2018.

Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 30.9.2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del DLgs. 241/97.

Inoltre, sarà possibile ripartire il versamento in tre rate mensili consecutive di pari importo, effettuando il pagamento della prima rata entro il 30.9.2018.

Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

## **§2.6. – WEB TAX**

### **2.6.1. – Ambito di applicazione**

In sede di approvazione è stata introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, c.d. "Web tax", applicabile alle prestazioni rese nei confronti di:

- stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia;
- soggetti residenti sostituti d'imposta di cui all'art. 23, comma 1, DPR n. 600/73, diversi dai contribuenti minimi / forfetari.

Per servizi effettuati tramite mezzi elettronici si intendono "quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".

È demandata al MEF l'emanazione di un apposito Decreto, entro il 30.4.2018, contenente l'individuazione delle predette prestazioni di servizi. La nuova imposta, pari al 3%:

- va applicata all'ammontare del corrispettivo dovuto per la singola transazione al netto IVA ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione;
- si applica nei confronti del prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare più di 3.000 transazioni;
- è prelevata all'atto del pagamento del corrispettivo da parte del committente, con obbligo di rivalsa nei confronti del prestatore, salvo il caso in cui quest'ultimo indichi in fattura / altro documento da inviare con la fattura di non superare il predetto limite di 3.000 transazioni;
- va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo.

### **2.6.2. – Ambito di applicazione**

La "Web tax" è applicabile (verosimilmente) a decorrere dall'1.1.2019 (1.1 dell'anno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del predetto Decreto attuativo).

## **§2.7. – DIFFERIMENTO DELL'APPLICABILITÀ DI PRECEDENTI NORMATIVE**

### **2.7.1. – Differimento dell'IRI**

È confermato il differimento al 2018 dell'applicazione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI).

### **2.7.2. – Differimento degli ISA**

In sede di approvazione è previsto il differimento al 2018 dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA), che avrebbero dovuto gradualmente sostituire gli Studi di Settore. Questi ultimi, pertanto, rimarranno in pieno vigore ancora per tutto il 2017.